

X. Mantiene l'osservanza delle discipline relative alla Caccia, ed alla Pesca.

XI. Ha la soprintendenza sui pesi, e sulle misure.

XII. Provvede alla costruzione, e manutenzione delle Strade, Ponti, Canali, Edifizj, Case nazionali, d'arresto, di detenzione, e di forza, ed alla sussistenza dei detenuti; come pure alla costruzione, e manutenzione dei loca'i, e fabbriche della Nazione, ed altri lavori di terra, e di acqua per quella parte, che spetta alla Nazione, ed è dipendente dal di lui Ministero. Soprintende poi perchè le rispettive Amministrazioni Dipartimentali, e Comunali provvedino nelle debite forme agli oggetti di sopra indicati in quella parte che a norma delle Leggi loro rispettivamente appartiene.

XIII. E' incaricato della Lista Civile, ossia delle spese riguardanti la Rappresentanza Nazionale, del Ruolo delle giubilazioni, e pensioni, e degli Stati di popolazione, e di Commercio.

XIV. Per la direzione dei rami più interessanti affidati al di lui Ministero, e per la quale occorrer possano indagini, ed operazioni che esigano una cura straordinaria possono destinarsi dei Commissarj, Assessori, o Delegati speciali dipendenti però dal Ministero. La nomina dei medesimi appartiene al Governo, e viene fatta sulla proposizione del Ministro, dal quale si indicano gli at-